

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 139/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 109/CGF– RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CYNTHIA 1920/CASERTANA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

Con atto, spedito in data 22.11.2012, la Società Casertana F.C. S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, in relazione alla gara Cynthia Genzano/Casertana del 18.11.2012, era stata irrogata la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e diffida alla predetta società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 22.11.2012, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società Casertana F.C. S.s.r.l. faceva pervenire tempestivo atto di reclamo.

Il ricorso in epigrafe risulta infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell'Assistente Arbitrale circa il comportamento tenuto dai sostenitori, in occasione della gara Cynthia Genzano/Casertana del 18.11.2012.

In ordine, poi, all'entità della sanzione, irrogata alla società ricorrente, questa Corte evidenzia come la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e diffida sia proporzionata rispetto alla riprovevolezza del comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Casertana S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.7.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA SAMBIASE 1962/NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

Con atto, spedito in data 23.11.2012, il calciatore Arcidiacono Pietro preannunciava ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Sambiasse/Nuova Cosenza Calcio, disputatasi in data 17.11.2012, era stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della squalifica fino al 20.7.2013.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 23.11.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il calciatore Arcidiacono faceva pervenire, in data 29.11.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con riferimento al primo motivo di ricorso con il reclamante eccepisce l'inutilizzabilità, da parte del Giudice Sportivo, del rapporto del Commissario di campo nella parte relativa alla condotta, tenuta dal calciatore Arcidiacono Pietro, si evidenzia come la predetta eccezione sia manifestamente infondata.

Ed invero, l'art. 29, comma 2, del C.G.S. prevede che *"I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35"*; l'art. 35, comma 1, punto 1.1. C.G.S. individua i documenti ufficiali ne *"i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi"* (documenti che *"fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*).

Orbene, non vi è dubbio che il rapporto del Commissario di campo debba essere annoverato fra i documenti ufficiali di gara che il Giudice Sportivo può, o meglio deve, utilizzare allorché debba giudicare in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dell'incontro di calcio.

Quanto agli altri motivi di ricorso, questa Corte evidenzia come non possa essere accolta la tesi del ricorrente secondo la quale la scritta *"Speciale innocente"*, riportata sulla maglietta, esibita a mo' di trofeo dall'Arcidiacono, possa essere qualificata alla stregua di una, seppure non condivisibile, manifestazione del pensiero; ed invero, inneggiare (davanti alle telecamere della televisione) ad un soggetto che si è reso autore di un omicidio, seppure preterintenzionale, nei confronti di un agente della Polizia di Stato impegnato nel servizio di ordine pubblico in occasione di un incontro di calcio - reclamandone l'innocenza in palese contestazione delle pronunce, ormai definitive, della magistratura penale - significa violare, oltre ad elementari e generali regole di condotta civile, i principi fondamentali sui quali si fonda l'ordinamento federale, consacrati all'art. 1 C.G.S..

Quanto, infine, all'entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa sia adeguata rispetto alla gravità della condotta dell'Arcidiacono che, anche in ragione della risonanza data all'episodio dagli organi di informazione, ha determinato comportamenti emulativi da parte di alcune tifoserie organizzate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Arcidiacono Pietro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL SIG. SCARABELLI ALESSANDRO SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.2012)

Con reclamo del 4.12.2012, la A.S. Virtus Pavullese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la quale ha irrogato la squalifica per 5 gare effettive al Sig. Scarabelli Alessandro, allenatore della società reclamante, perché *"espulso per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo della terna arbitrale accompagnata da espressione blasfema, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva un applauso dal chiaro tenore ironico ed irridente e reiterava le espressioni offensive anche all'indirizzo di un Assistente Arbitrale"*.

La ricorrente ha dedotto che il contenuto del referto dell'Arbitro avrebbe ritratto una situazione non conforme alla realtà in quanto il comportamento del Sig. Scarabelli è consistito unicamente in una

protesta decisa, anche se sbagliata, all'indirizzo del Direttore di gara, escludendo categoricamente che lo stesso abbia usato parole offensive e blasfeme.

Sulla base di tali argomentazioni difensive la società appellante chiedeva a questa Corte di riformare la decisione di prime cure. Chiedeva, inoltre, di essere sentita alla presenza della terna arbitrale.

Alla riunione nessuno è comparso per la ricorrente.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, i comportamenti commessi dallo Scarabelli sono, incontrovertibilmente, descritti dal Direttore di gara nel proprio rapporto. Pertanto la particolare valenza probatoria da attribuire alle risultanze del referto ufficiale di gara sancita dall'art. 31 1.1 C.G.S., in nessun modo scalfito dalle deduzioni difensive della ricorrente, costituisce un valido ed allo stato insuperato supporto alla adeguata motivazione data dal Giudice Sportivo nella sua decisione, oggetto dell'attuale ricorso. Decisione, peraltro, del tutto congrua in relazione alla pluralità e gravità dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dallo Scarabelli.

Non si ritiene, infine, necessaria l'audizione della terna arbitrale stante la fede probatoria privilegiata del referto così come in precedenza evidenziata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.2012)

Con atto del 4.12.2012, la A.S.D. Virtus Pavullese ha impugnato la decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 32 del 22.11.2012 con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla stessa l'ammenda di €300,00 "per avere propri sostenitori posizionati in tribuna dietro un a.a. dal 18° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo della terna".

La reclamante limita l'impugnazione alla mera considerazione che il comportamento sanzionato sarebbe stato in qualche modo legato a non meglio precisate modalità di conduzione della gara che il pubblico avrebbe contestato, ancorché in modo inurbano.

Il reclamo, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato.

L'istante non coglie nel segno laddove imputa apoditticamente al direttore di gara ed agli assistenti le cause della protesta del pubblico, che per quanto vibrata risulta del tutto ingiustificata, venendo comunque superata ogni questione dalla decisa condanna della stessa, effettuata proprio dalla reclamante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma l'8 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete